SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

06A07484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2006.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2006-12 gennaio 2007).

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 2,469 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2006-12 gennaio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il vice Ministro: VISCO

06A07556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modifcazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della Centrale Termoelettrica del Sulcis. (Decreto n. 38551)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con l'apposito accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2005, alla presenza del sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,-nella legge 14 maggio 2005, n.80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dal predetto accordo, relativo agli ex dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS, si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei mede-

simi trattamenti scaduti nel dicembre 2004 e autorizzati con decreto n. 34702 del 2 settembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro 5, foglio 309;

Visti gli elenchi nominativi vidimati dall'INPS, relativi ai lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2005, in favore di un numero massimo di trentotto ex dipendenti delle imprese appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS, di seguito indicati:

a) quattro unità che erroneamente non erano state inserite nell'elenco dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità nell'anno 2004, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

b) due unità,in pensione dal 1º aprile 2005, per il periodo dal lº gennaio 2005 al 3l marzo 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 7077,96.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

c) trentasei unità, nelle quali sono compresi i quattro lavoratori indicati al punto *a)*, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 509.613,12.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

La concessione della proroga del trattamento di mobilità, disposta con l'art. 1 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 573.314,76, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 169

06A07312

DECRETO 4 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti alla filiera produttiva del tabacco. (Decreto n. 38553).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle regioni Umbria, Campania, Veneto e Puglia, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI CGIL, UILA UIL e FAI CISL, delle organizzazioni professionali Confagricoltura, Coldiretti e CIA, APTI, ANCA-Lega FEDAGRI, UNITAB, ONT e UCS, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi della filiera produttiva del tabacco e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali da essa derivanti;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alla filiera produttiva individuata nel richiamato verbale di accordo ministeriale del 1° marzo 2006, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 1° marzo 2006, interessano il complesso della filiera produttiva del tabacco.

Art. 2.

Nell'ambito della filiera produttiva del tabacco le imprese industriali con meno di quindici dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole, le strutture associative e di servizio per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi, potranno fare ricorso:

per il personale a tempo indeterminato al trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione dal lavoro;

per il personale avventizio al trattamento straordinario di integrazione salariale o all'indennità di mobilità per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori interessati verrà erogata l'indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Le prestazioni di CIGS e mobilità possono essere autorizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Art. 5.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le imprese interessate dovranno inviare le istanze alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

Art. 6.

L'I.N.P.S. è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Art. 7.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di € 35.000.000.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad € 35.000.000, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - OCCUPAZIONE - sui fondi impegnati con D.D. 15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Al fine di programmare gli interventi specifici sul territorio nazionale, sarà costituito un tavolo tecnico di coordinamento delle regioni e dell'I.N.P.S. presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole e forestali e saranno stipulati presso le Regioni di competenza accordi-quadro tra le parti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 174

06A07314

DECRETO 10 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti delle società: «FIAT Auto S.p.a.», in Torino, «FIAT Purchasing Italia S.r.l.», in Torino, «FIAT Auto S.p.a.», in Arese. (Decreto n. 38577).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006 recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere ad *interim* il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa sulla base delle intese territoriali, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati relativi alle società «FIAT Auto S.p.a.», in Torino, «FIAT Purchasing Italia S.r.l.», in Torino e «FIAT Auto S.p.a.» unità di Arese (Milano);

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o della proroga del medesimo trattamento, presentate dalle aziende di cui sopra come individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che relativamente all'accordo della «FIAT Auto S.p.a.» unità di Arese (Milano), già fruitrice del trattamento di cui all'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 — come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; — risulta una riduzione di almeno il 10% dei destinatari del trattamento stesso come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 22 maggio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale del 3 aprile 2006, negli accordi intervenuti in data 5 aprile 2006.

Sottosegretario di Stato protempore, in favore di un numero massimo di ottocentosette dipendenti della società «FIAT Auto S.p.a. (Torino), secondo le seguenti modalità:

dal 22 maggio 2006 al 30 settembre 2006, ottocentosette lavoratori;

dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, seicentottanta lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 8.704.532,76.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 22 maggio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale del 3 aprile 2006, negli accordi intervenuti in data 5 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato protempore, in favore di un numero massimo di quarantatre dipendenti della società «FIAT Purchasing Italia S.r.l.» (Torino), secondo le seguenti modalità:

dal 22 maggio 2006 al 30 settembre 2006, quarantatre lavoratori;

dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, venti lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 387.252,24.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, cosi come definito nell'accordo intervenuto in data 5 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, d'intesa con il Ministro del lavoro protempore e con la partecipazione di Italia Lavoro, in favore di un numero massimo di trecentosettantasette dipendenti della società «FIAT Auto S.p.a.», unità di Arese (Milano) — già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 36.454 del 1° luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 79 — secondo le seguenti modalità:

dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006, trecentosettantasette lavoratori;

dal 1° aprile 2006 al 31° dicembre 2006, trecentosessantatre lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 5.948.075,10.

Pagamento diretto: no.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 4.

L'onere complessivo pari ad € 15.039.860,10 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - OCCUPAZIONE - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ad interim) BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 176

06A07316

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 29 maggio 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Julia Planker, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 15 febbraio 2006 (prot. n. 1421) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 4 maggio 2006 (prot. 13156/C.10) e relativi allegati con la quale la Sovrintendenza Scolastica provinciale di Trento ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», rilasciato dall'Università di Vienna il 5 aprile 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Abschlussbescheinigung über die allgemeine pädagogische Ausbildung und über das Schulèraktikum der Lehramtsstudierenden» rilasciato dall'Università di Vienna il 15 marzo 1999;

posseduto da Julia Planker, nata a Vienna, il 9 marzo 1975, di cittadinanza comunitaria (italiana); è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Tedesco.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07480

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Nadal Gil, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendènte un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 6 aprile 2005 (prot. n. 3036) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 25 maggio 2006 (prot. n. 10023/P) e relativi allegati con la quale la Direzione regionale

per la Calabria ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: diploma di istruzione superiore: «Titulo de Deplomado en Profesorado de Educación General Basica - Especialidad: Ciencias», rilasciato dal «Ministro de Universidades e Investigación» della Spagna il 15 marzo 1980, posseduto da Carmen Nadal Gil, nata a Barcellona (Spagna), il 18 gennaio 1958, di cittadinanza comunitaria (spagnola); è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07481

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, al prof. Onofrio Foderà, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: Laurea in lingue e letterature moderne, conseguita il 30 marzo 2000 presso l'Università di Palermo; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Qualified Teacher Status» rilasciato il l° agosto 2002 e dal certificato «Induction» rilasciato il 22 luglio 2003 dal Department for Education and Skill; posseduto da Onofrio Foderà, nato a Castellammare del Golfo (Trapani), il 7 marzo 1968, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese e francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese e francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07482

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 luglio 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marion Dallago, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Marion Dallago, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 4 marzo 2006 (prot. n. 2190), che subordina al superamento di misura compensativa il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 17.2/32.0330/8425 datata 13 luglio 2006 e relativi allegati con la quale l'Intendenza scolastica italiana - Ufficio amministrazione del personale insegnante della Provincia autonoma di Bolzano,ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale della lingua inglese);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115.

Decreta:

1 - Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie» con specializzazione in Anglistica, Americanistica e Filologia tedesca, rilasciato il 19 giugno 2001 dalla «Leopold-Franzens Universität» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato dalla Bundesgymnasium Bundesrealgymnasium Sportrelgymnasium di Innsbruck l'8 luglio 2005,

posseduto dalla sig.ra Dallago Marion nata a Merano l'11 novembre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - inglese;

46/A Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07478

DECRETO 22 luglio 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Virna Cecchinato, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Virna Cecchinato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 28 febbraio 2006 (prot. n. 2005), che subordina al superamento di misura compensativa il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 4055/c29-b datata 22 giugno 2006 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale della lingua tedesca);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Diploma di laurea in «Lingue e letterature straniere europee» conseguito il 6 marzo 2000 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia»; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Professional Graduate Certificate in Education» rilasciato l'8 luglio 2005 dalla University of Lancaster - Edge Hill College of Higher Education - QTS «Qualified Teacher Status» rilasciato il 1° agosto 2005 dal General Teaching Council for England;

posseduto dalla cittadina italiana Cecchinato Virna, nata a Padova il 14 gennaio 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera» tedesco;

46/A - «Lingue e civiltà straniere» tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07479

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2006.

Nomina del commissario straordinario delle società Costaferroviaria S.p.a., Costamasnaga S.p.a. e della S.p.a. Costameccanica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 agosto 2002 con il quale il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Costaferroviaria;

Visto il decreto in data 20 dicembre 2002 con il quale il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a.Costamasnaga e della S.p.a. Costameccanica;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive in data 26 agosto 2002 e 14 gennaio 2003 con i quali il prof. Antonio M. Palmieri è stato nominato commissario straordinario rispettivamente delle società S.p.a. Costaferroviaria, S.p.a. Costamasnaga, S.p.a. Costameccanica;

Visti il decreti del Ministro delle attività produttive in data 18 novembre 2002 e 4 gennaio 2003 con i quali è stato nominato il comitato di sorveglianza delle società sopra indicate;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il prof. Antonio M. Palmieri è revocato dall'incarico di

commissario straordinario delle società S.p.a. Costaferroviaria, S.p.a. Costamasnaga, S.p.a. Costameccanica, a norma dell'art. 43 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere conseguentemente alla nomina del commissario straordinario;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giorgio Federighi nato a Pistoia il 23 aprile 1946 è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria delle società S.p.a. Costaferroviaria, S.p.a. Costamasnaga, S.p.a. Costameccanica, in sostituzione del prof. Antonio M. Palmieri.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2006.

Autorizzazione per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» della pratica correttiva tradizionale prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999, allegato VI, punto D.2, concernente l'impiego di prodotti vitivinicoli derivanti da uve delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay non originari dalla relativa regione determinata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il Titolo VI e l'Allegato VI, concernenti norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 345 del 28 dicembre 2005, che modifica, tra l'altro, l'allegato VI, punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la deroga per consentire ad un v.s.q.p.r.d. la tradizionale pratica correttiva, concernente l'impiego di uno o più prodotti vitivinicoli non originari dalla regione determinata di cui tale vino porta il nome, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dallo stesso disposto;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2000, con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2005 concernente disposizioni urgenti per la produzione dei v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2005 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in particolare gli articoli 3 e 5, recanti rispettivamente la delimitazione della zona di produzione delle uve e le disposizioni per la vinificazione;

Vista la richiesta presentata in data 17 luglio 2006, dal Consorzio tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dal Reg. (CE) n. 1493/1999, allegato VI, punto D.2, così come modificato dal citato Reg. (CE) n. 2165/2005, per continuare ad effettuare fino al 31 dicembre 2007 per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» la tradizionale pratica correttiva, concernente l'impiego di prodotti vitivinicoli derivanti da uve delle varietà di vite Pinot bianco; Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay non originari dalla relativa regione determinata, al fine di consentire per la stessa DOC «Conegliano Valdobbiadene» di adeguamenti strutturali connessi alla pratica tradizionale in questione nei termini previsti dai citati articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione, così come modificato con il predetto decreto ministeriale 30 giugno 2005;

Ritenuto opportuno accogliere la predetta richiesta, tenuto conto delle effettive esigenze dei numerosi produttori del v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» che hanno tradizionalmente effettuato la pratica correttiva in questione ed al fine di non pregiudicare il livello qualitativo e l'immagine dello stesso v.s.q.p.r.d. e, pertanto, di dover autorizzare per il citato v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» la tradizionale pratica correttiva in questione, alle condizioni previste dal citato allegato VI, punto D.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed in deroga alle disposizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, così come modificato con il citato decreto ministeriale 30 giugno 2005;

Decreta:

Articolo unico

1. È autorizzata fino al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'allegato VI, punto D.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, così come modificato con il regolamento (CE) n. 2165/2005, per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene», la tradizionale pratica concernente la correzione del prodotto base di tale vino con prodotti

vitivinicoli derivanti da uve delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay non originari dalla zona di produzione delimitata dal relativo disciplinare, come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 giugno 2005, richiamato nelle premesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al predetto allegato VI, punto D.2 del regolamento n. 1493/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07533

DECRETO 27 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al «Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC», in Manduria, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato lo statuto del «Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC», con sede in Manduria (Taranto), presso l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente «C. Mondelli», via per Maruggio km 2, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 20 luglio 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 aprile 2002 e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 aprile 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 5 aprile 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predeno decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 aprile 2002, al «Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC», con sede in Manduria (Taranto), presso l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente «C. Mondelli», via per Maruggio km 2, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del «Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07545

DECRETO 7 agosto 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Biferno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n. 15004 del 12 luglio 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «Biferno», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Molise, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso e «Biferno» rosato, in deroga a quanto previsto all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a 3 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'apposito albo, i vigneti in cui sono presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle previste nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vigneti previsti per la produzione dei citati vini.

4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro base ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Biferno», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIFERNO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso riseva e «Biferno» rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: 70%-80%;

Aglianico: 15%-20%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Biferno» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Trebbiano Toscano dal 60% al 70%.

Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 40%, con una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende, in provincia di Campobasso, il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Collotorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limonano, Lucito, Lupara, Macchia Val Fortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio dei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Chiavoni, San Giovanni in Caldo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosso superiore, «Biferno» rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosato e «Biferno» bianco ed a 11 tonnellate per il vino «Biferno» rosso superiore.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite medesimo. La regione Molise con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a denominazione di origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e «Biferno» rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol, alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 12,50% vol, alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'11,50% vol e alla tipologia «Biferno» bianco del 10% vol.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Biferno» rosso:

colore: rubino più o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Biferno» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato;

sapore: asciutto, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

«Biferno» bianco:

colore: paglierino, più o meno intenso, con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Biferno» rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;

odore: gradevole, intenso caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

«Biferno» rosso riserva:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati;

odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico, con profumo etereo;

sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Per il vino recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore», è obbligatoria, per la immissione al consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale compresi tra 0,75 e 3,00 litri con tappo raso bocca.

06A07557

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la EDS Italia S.p.a. - Assetto finale. (Deliberazione n. 15/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto a finalità regionale;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1996), così come modificata dalla propria delibera 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1999), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la EDS Italia S.p.a., per la realizzazione nel comune

di Bitritto (Bari) - area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B, coperta dalla deroga dell'art. 92.3.a) del trattato C.E., di un «Competence Center» per il confezionamento e l'erogazione di particolari servizi e prodotti orientati al Customer service e al Commercio elettronico per il mercato italiano ed estero. Detto contratto prevede investimenti ammessi per 30.785.892,46 euro, un onere a carico dello Stato pari a 17.594.705,28 euro, un'occupazione a regime pari a cinquecento nuovi addetti e stabilisce che gli investimenti debbano essere realizzati entro il 2002;

Vista la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato l'assetto finale del contratto di programma EDS Italia S.p.a., che registra una riduzione degli investimenti pari a 10.510.266,27 euro, una diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 5.780.306,28 euro e una diminuzione dell'occupazione pari a centottantacinque unità;

Considerato che il Ministero delle attività produttive ha evidenziato che, pur con le modifiche sopra riportate, il contratto mantiene la validità del piano progettuale approvato;

Tenuto conto che, con verbale di trasferimento in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale relativo al contratto di programma stipulato in data 21 ottobre 2001 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la EDS Italia S.p.a., che ha comportato investimenti complessivi per 20.275.626,19 euro, cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a euro 11.814.399.

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 2004 (anno di regime) pari a trecentoquindici unità lavorative annue.

2. Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 121

06A07547

DELIBERAZIONE 24 luglio 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Tecnesud - Variazione. (Deliberazione n. 19/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, comma 3, stabilisce che la riforma degli incentivi intro-

dotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, comma 3, del succitato decreto-legge n. 35/2005, sostituendo le parole «alla stessa data» con le parole «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2006), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con il Consorzio Tecnesud per la realizzazione di un articolato piano di investimenti di un polo tecnologico operante nel settore della tecnologia dell'informazione e comunicazione, nella produzione di supporti informatici e strumentazioni tecnologicamente avanzate, nonché di sistemi di logistica integrata da realizzarsi nella regione Calabria, area compresa nell'obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E. Sono ammessi investimenti per 62.414.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 37.304.752 euro (di cui 29.304.752 euro a carico dello Stato e i restanti 8.000.000 euro a carico della regione Calabria) e nuova occupazione diretta pari a 340 U.L.A. Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato a quarantotto mesi dalla stipula del contratto;

Vista la nota del 22 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la variazione di un socio consorziato a

seguito della cessione di ramo d'azienda da parte della società ISTET Informatica S.r.l. alla società One Sud S.r.l.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Gli investimenti già previsti in capo alla società ISET Informatica S.r.l. saranno realizzati dalla società One Sud S.r.l. a seguito della cessione di ramo d'azienda.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 123

06A07546

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 1º agosto 2006.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 27 luglio 2006, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di parziale funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di Genova:

S.P.I. servizio rilascio visure ottiche - Catasto servizio rilascio planimetrie ottiche:

1) 7 luglio 2006 interruzione del servizio dalle ore 8,30 per l'intera giornata;

2) 10 luglio 2006 interruzione del servizio dalle ore 8,30 alle ore 11;

3) 17 luglio 2006 interruzione del servizio dalle ore 11 per l'intera giornata;

4) 18 luglio 2006 interruzione del servizio dalle ore 8,30 alle ore 10;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a seguito del malfunzionamento del server-immagini e dovuti a guasti tecnici causati da sbalzi della tensione elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 1º agosto 2006, prot. n. 4390;

Determina:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

i giorni 7-10-17-18 luglio 2006,

regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 1º agosto 2006

Il direttore regionale: GRIFFA

06A07543

DETERMINAZIONE 1° agosto 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento delle attività di sportello (ispezioni ipotecarie) e accettazione delle note di trascrizione e iscrizione dalle ore 8 alle ore 10 del giorno 31 luglio 2006 a causa di un guasto del sistema informatico connesso probabilmente ad una concomitante interruzione dell'energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota del 1° agosto 2006, n. 99/2006;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 31 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 1° agosto 2006

Il direttore regionale: GAIARSA

06A07544

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 luglio 2006.

Attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali. (Deliberazione n. 147/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2006

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/2005 (di seguito: deliberazione n. 192/05);

la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2006, n. 87/2006 (di seguito: deliberazione n. 87/06).

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti, per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1º ottobre 2004 con possibilità di differimento al 1º luglio 2005;

in esito alla consultazione avviata con il documento 1º marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» l'Autorità ha apportato con la deliberazione n. 87/2006 modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 40/04;

a seguito del riavvio delle attività del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione n. 192/2006 si è evidenziata la necessità di:

meglio definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da applicarsi da parte dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, prevedendo opportune semplificazioni tenuto conto delle dimensioni dei soggetti interessati;

consentire l'utilizzo dell'Allegato E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento prima dell'avvio dell'attuazione del Titolo III della deliberazione n. 40/04;

correggere alcuni errori materiali introdotti con la deliberazione n. 87/06.

Ritenuto che:

sia necessario integrare la deliberazione n. 40/04 con disposizioni semplificate per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, tenuto conto che gli stessi sono tenuti ad attuare il Titolo II della medesima deliberazione a far data dal 1º ottobre 2006;

sia da accogliere la richiesta delle associazioni dei distributori di poter utilizzare l'Allegato E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento, stante il fatto che non sussistono motivi ostativi in tal senso ma anzi l'adozione di un modello standard facilita le operazioni di riattivazione della fornitura del gas assicurando nel contempo che siano stati rimosse le cause della dispersione di gas che avevano originato la sospensione della fornitura;

sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 40/04;

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:

a) all'art. 13, comma 1, lettera *c)*, le parole «per richieste di attivazione della fornitura» sono sostituite dalle parole «per richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II»;

b) all'art. 18, comma 4, le parole «la documentazione di cui al comma 16.4» sono sostituite dalle parole «la documentazione di cui al comma 16.2»;

c) all'art. 18, comma 4, lettera *a)*, il punto (ii) è sostituito dal seguente punto:

«(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990, ove richiesto, non gli abbia rilasciato una dichiarazione con cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola»;

d) all'art. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 31.1 e 32.1, i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.»;

e) all'art. 33, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«33.3 Il Titolo III entra in vigore dal 1º aprile 2008, ad esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dal 1º settembre 2006.»;

f) all'art. 33 è aggiunto il seguente comma:

«33.7 Gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita attuano il presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui ai commi 11.2, 11.3, 11.9, 16.4, 16.7, lettere *b)* e *c)*, 16.9, lettera *a)*, 16.10 e 16.12.».

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affmché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 14 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A07276

DELIBERAZIONE 18 luglio 2006.

Erogazione del conguaglio finale alla società CESI S.p.a. relativo a 12 dei 13 progetti di ricerca approvati con la deliberazione n. 41/04. (Deliberazione n. 151/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 luglio 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 158/01 (di seguito: deliberazione n. 158/01);

la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02 (di seguito: deliberazione n. 55/02);

la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2003, n. 85/03;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 41/04 (di seguito: deliberazione n. 41/04);

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2006, n. 19/06 (di seguito: deliberazione n. 19/06);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità n. 42/2005.

Considerato che:

con lettera in data 9 gennaio 2006, rif. DGE/A6000281 (prot. Autorità n. 550 del 10 gennaio 2006), la società Cesi S.p.A. (di seguito: il Cesi) ha comunicato il completamento, in data 31 dicembre 2005, dei progetti di ricerca approvati con la deliberazione n. 41/04, con la sola esclusione del progetto NORME;

con la deliberazione n. 19/06 l'Autorità ha considerato, tra l'altro, il fatto che i singoli progetti di ricerca sono stati soggetti a varianti in corso d'opera proposte dal Cesi, e che tali varianti sono oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte dell'Autorità sulla base delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02;

la deliberazione n. 19/06 ha inoltre considerato che le varianti di cui al precedente alinea possono comportare travasi di risorse e di attività tra i singoli progetti di ricerca potendo determinare, per uno specifico progetto, il superamento del valore del finanziamento ammesso a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: il Fondo) di cui alla Tabella n. 1, colonna C, della deliberazione n. 41/04, fermo restando l'ammontare del finanziamento complessivamente ammesso a carico del Fondo e pari a euro 116.092.000,00;

le varianti citate hanno determinato un ammontare a preventivo per le attività inerenti il progetto NORME corrispondente a 8.478.000,00 euro, cui si aggiunge l'importo previsto di 435.000,00 euro per le attività conclusive dello stesso progetto da svolgersi nel corso dell'anno 2006;

con lettere in data 31 gennaio 2005, prot. n. A5003227 FRS/DL/cs (prot. Autorità n. 1891 del 1º febbraio 2005), in data 28 luglio 2005, prot. A5034570 FRS/DL/cs (prot. Autorità n. 16557 del 29 luglio 2005), in data 4 ottobre 2005, prot. A5047721 FRS/DL/cs (prot. Autorità n. 22915 del 5 ottobre 2005), il Cesi ha proposto delle varianti ad alcuni progetti ammessi al finanziamento di cui alla deliberazione n. 41/04;

con lettere in data 15 febbraio 2005, prot. VP/M05/643 ed in data 2 agosto 2005, prot. GB/M05/3267/ct, l'Autorità ha, tra l'altro, incaricato la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) di procedere alle valutazioni delle varianti di cui al precedente alinea;

con lettere in data 12 settembre 2005, prot. n. 1453 (prot. Autorità n. 20149 del 13 settembre 2005) ed in data 17 novembre 2005, prot. n. 1827 (prot. Autorità n. 27371 del 18 novembre 2005), la Cassa ha trasmesso, tra l'altro, le valutazioni delle varianti di cui ai precedenti alinea;

con lettera in data 9 gennaio 2006, prot. n. DGE/A6000281 (prot. Autorità n. 550 del 10 gennaio 2006), il Cesi ha comunicato la conclusione, al 31 dicembre 2005, dei progetti approvati con la deliberazione n. 41/04 e delle loro varianti, con l'esclusione del progetto NORME;

con lettera in data 23 gennaio 2006, prot. n. GB/M06/430/ct, l'Autorità ha incaricato la Cassa di procedere alle valutazioni necessarie ad accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000;

con comunicazione in data 30 maggio 2006, prot. n. 1248 (prot. Autorità n. 13104 del 31 maggio 2006) la Cassa ha inviato all'Autorità il rapporto relativo alla verifica dei progetti di ricerca come da stato di avanzamento degli stessi in data 31 dicembre 2005;

il predetto rapporto evidenzia che la quantificazione del consuntivo al 31 dicembre 2005 per i progetti portati a conclusione risulta essere pari a 106.951.000,00 euro come evidenziato nella colonna C della Tabella 1 allegata alla presente deliberazione, ed inoltre, che la conclusione del progetto NORME è prevista durante il primo semestre dell'anno 2006;

il predetto rapporto reca inoltre una proposta di liquidazione del progetto NORME relativamente alle attività maturate al 31 dicembre 2005 pari a 8.478.000,00 euro;

nell'ambito del progetto NORME il Cesi ha inoltre previsto una spesa ulteriore pari a 435.000,00 euro per le attività previste nel primo semestre dell'anno 2006 che saranno oggetto di verifica da parte dell'Autorità;

l'eventuale liquidazione del progetto NORME avverrà successivamente alle verifiche inerenti il completamento del progetto stesso, con la possibilità di superare il valore del finanziamento ammesso a carico del Fondo per il medesimo progetto, di cui alla colonna C della Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 41/04, ma nei limiti dell'ammontare del finanziamento complessivamente ammesso a carico del Fondo pari a euro 116.092.000,00;

con lettera in data 13 giugno 2006, prot. AO/R06/3027 l'Autorità ha chiesto chiarimenti alla Cassa relativamente ad alcuni aspetti inerenti la diffusione dei risultati dei progetti di ricerca contenuti nel rapporto relativo alla verifica degli stessi progetti;

con lettera in data 13 luglio 2006, prot. n. 1567 (prot. Autorità n. 16865 del 14 luglio 2006), la Cassa ha inviato all'Autorità i chiarimenti in merito alla diffusione dei risultati dei progetti di ricerca richiesti con la lettera di cui al precedente alinea;

i chiarimenti inviati dalla Cassa confermano che la diffusione dei risultati è ritenuta sufficiente e tale da non dar luogo ad alcuna riduzione della proposta di liquidazione dei singoli progetti inviata con il rapporto relativo alla verifica dei progetti di ricerca, come da stato di avanzamento degli stessi in data 31 dicembre 2005;

sono stati fino ad ora erogati al Cesi, a titolo di acconto, importi pari a 34.827.600,00 euro, 34.827.600,00 euro, 23.218.400,00 euro, per un importo complessivo pari a 92.873.600,00 euro;

il conguaglio finale relativo ai progetti di ricerca conclusi è pari a 18.322.200,00 euro, come evidenziato nella colonna D, della Tabella 1 allegata alla presente deliberazione, ottenuto dalla differenza, per ciascun progetto concluso, tra il consuntivo approvato a seguito delle verifiche finali condotte dalla Cassa e l'80% dell'ammontare ammissibile come disposto dalla deliberazione n. 41/04 erogato a titolo di acconto.

Ritenuto che sia opportuno:

approvare le varianti proposte dal Cesi e valutate positivamente dalla Cassa;

prevedere l'erogazione del conguaglio finale relativo al progetto NORME successivamente alle verifiche inerenti il completamento del progetto stesso, effettuate dalla Cassa su impulso della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità;

prevedere l'erogazione al Cesi, da parte della Cassa, a carico del Fondo e ad integrazione degli acconti già versati, di un conguaglio finale pari a 18.322.200,00 euro per i progetti di ricerca denominati SCENARI, RETE 21, GEN 21, EXTRA, LIMSAT, SENNA, ECORET, GENDIS 21, SISET, MATEALT, GAME e DISSEMINA;

Delibera:

1. di approvare le varianti ai progetti di ricerca presentati dal Cesi e valutate positivamente dalla Cassa;

2. di dare mandato al responsabile della Direzione Relazioni Esterne di diffondere in maniera adeguata la conclusione dei progetti ed i risultati conseguiti;

3. di prevedere che la Cassa eroghi al Cesi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ed a carico del Fondo, un conguaglio finale pari a 18.322.200,00 euro, per i progetti di ricerca denominati SCENARI, RETE 21, GEN 21, EXTRA, LIMSAT, SENNA, ECORET, GENDIS 21, SISET, MATEALT, GAME e DISSEMINA, come indicato nella colonna D della Tabella 1 allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, a valere nelle disponibilità del medesimo Fondo;

4. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione

Milano, 18 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

(A) Denominazione progetto	(B) Finanziamento delib. n. 41/04 (migliaia di euro)	(C) Finanziamento a consuntivo per i progetti conclusi (escluso NORME) (migliaia di euro)	(D) Erogazione del conguaglio finale per i progetti conclusi (escluso NORME) (migliaia di euro)
SCENARI	11291	11123	2090,2
GEN 21	37067	36272	6618,4
RETE 21	26239	25726	4734,8
EXTRA	5448	5191	832,6
GENDIS 21	6286	5986	957,2
LIMSAT	3948	3561	402,6
MATEALT	2824	2529	269,8
SENNA	1453	1390	227,6
SISET	9046	8433	1196,2
NORME	5306	-	-
DISSEMINA	2205	2126	362
GAME	3369	3068	372,8
ECORET	1610	1546	258
TOTALE	**116092**	**106951**	**18322,2**

06A07277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Cabernardi, in Sassoferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in Cabernardi, con sede in Sassoferrato, frazione Cabernardi (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07195

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. delle Grazie, in Casalincontrada

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. delle Grazie, con sede in Casalincontrada (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A07196

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Biagio, in Lu

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita di S. Biagio, con sede in Lu (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07197

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita (Congrega) del SS. Rosario, in Chieti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta l'Arciconfraternita (Congrega) del SS. Rosario, con sede in Chieti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A07198

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. XII Apostoli, in Fubine

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita SS. XII Apostoli, con sede in Fubine (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07199

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine, in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine, con sede in Trieste.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07200

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la confraternita del Purgatorio, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A07201

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A07202

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. delle Grazie, in Fara San Martino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la confraternita di Maria SS. delle Grazie, con sede in Fara San Martino (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07203

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita detta «Pia opera delle tre ore», in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la confraternita detta «Pia opera delle tre ore», con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07204

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Michele Arcangelo, in Matelica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2006, viene estinta la confraternita di S. Michele Arcangelo, con sede in Matelica (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A07205

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-187) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.